

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 310/95 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1995

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 3305/94 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (primo semestre 1995)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3305/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 3305/94 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1992, 1993 e 1994; che, negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma

dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3305/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 3305/94 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 125,464 kg per tonnellata importata negli anni 1992, 1993 e 1994 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3305/94;
- b) 72,812 kg per tonnellata richiesta per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3305/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 49.